

ACCORDO TRA SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) E UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D'ITALIA (U.N.P.L.I.) in vigore dal 2 giugno 1999

Premesso:

- che l'U.N.P.L.I. per realizzare i propri fini istituzionali, di sviluppo e promozione turistica nel territorio nazionale, organizza manifestazioni a carattere culturale e folcloristico, direttamente attraverso le Pro Loco associate;
- che dette manifestazioni vanno sempre più assumendo carattere di spettacolo, in particolare di natura musicale, cinematografica e di arte varia, rivestendo un ruolo sempre più importante nel rapporto con il cittadino e ponendosi come efficace strumento di comunicazione e di relazione socio – culturale

in considerazione

della diffusione di dette manifestazioni su tutto il territorio nazionale

si conviene

di addivenire alla definizione di uno specifico sistema tariffario che garantisca uniformità di trattamento normativo che consenta la semplificazione delle procedure di determinazione della misura dei compensi dovuti per Diritti d'Autore.

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Articolo 1 SFERA DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

Formano oggetto del presente accordo le utilizzazioni musicali del repertorio sociale amministrato dalla Sezione Musica che avvengono:

- in occasione di spettacoli musicali veri e propri, festival di canzoni, concerti di musica leggera, classica, jazz, concerti di danza e balletti, concerti di bande e majorette, rassegne di gruppi folcloristici, corsi carnevaleschi e rievocazioni storiche, spettacoli cinematografici, spettacoli di arte varia, trattenimenti danzanti, concertini, organizzati direttamente dall'U.N.P.L.I. o dalle Pro Loco associate;
- con diffusione di esecuzioni musicali nell'area della manifestazione attraverso altoparlanti collegati ad un impianto centralizzato.

Le manifestazioni oggetto del presente accordo debbono essere effettuate all'aperto.

Alle manifestazioni all'aperto sono equiparate quelle effettuate al chiuso, purché si svolgano in locali di proprietà pubblica o privata non adibiti normalmente a manifestazioni musicali di spettacoli.

Alle Pro Loco è consentito di usufruire di locali adibiti comunemente a manifestazioni musicali di spettacolo per non più di quattro trattenimenti all'anno. Sono escluse dall'accordo le manifestazioni a carattere regionale e nazionale, i corsi carnevaleschi e le rievocazioni storiche di comprovata notorietà nazionale.

Articolo 2 DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER DIRITTI D'AUTORE

La classificazione delle manifestazioni agli effetti della determinazione della misura dei compensi giornalmente dovuti tiene conto dei seguenti tre parametri:

A. Soggetto organizzatore che può essere rappresentato da:

- una sola Pro Loco per manifestazioni in Frazioni o Comuni fino a 1.000 abitanti (FESTE ZONALI PICCOLE)
- una sola Pro Loco per manifestazioni in Frazioni o Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti (FESTE ZONALI MEDIE)
- una sola Pro Loco per manifestazioni in Frazioni o Comuni da 3.001 a 6.000 abitanti (FESTE PICCOLE)
- una sola Pro Loco per manifestazioni in Frazioni o Comuni da 6.001 a 15.000 abitanti (FESTE MEDIO PICCOLE)
- una sola Pro Loco o Unioni di Pro Loco coordinate U.N.P.L.I. per manifestazioni in Frazioni o Comuni da 15.001 a 40.000 abitanti (FESTE MEDIE)

- unioni di Pro Loco coordinate U.N.P.L.I. per manifestazioni in Comuni o Province da 40.001 a 100.000 abitanti (FESTE MEDIO-GRANDI)
- unioni di Pro Loco coordinate U.N.P.L.I. per manifestazioni in Comuni o Province con oltre 100.000 abitanti (FESTE GRANDI).

B. Numero dei punti spettacolo

Allestiti in occasione della manifestazione e rientranti nelle categorie di cui al precedente articolo 1.

C. Durata della manifestazione

Espressa in giornate in cui avvengono spettacoli a titolo gratuito rientranti nelle categorie di cui al precedente art. 1. Le giornate in cui si svolgono esclusivamente spettacoli non gratuiti non debbono essere considerate agli effetti della determinazione della DURATA DELLA MANIFESTAZIONE.

I compensi riguardano esclusivamente le esecuzioni del repertorio sociale amministrato dalla Sezione Musica. Sono pertanto escluse le utilizzazioni del repertorio delle altre Sezioni:

Sezione DOR – opere drammatiche, operette, riviste ed opere analoghe;

Sezione LIRICA – opere liriche, balletti, oratori ed opere analoghe;

Sezione OLAF – opere scritte ed orali nel campo letterario e scientifico, recitazione in pubblico.

Articolo 3 MANIFESTAZIONI GRATUITE

Per manifestazioni gratuite si intendono quelle per le quali l'organizzatore non percepisce per lo spettacolo alcun introito, neanche sotto forma di oblazioni, contributi, sovvenzioni, sponsorizzazioni o altre forme di contribuzioni. La misura dei compensi FISSI da corrispondere per le manifestazioni considerate GRATUITE è [riportata in questa tabella](#).

Articolo 4 MAGGIORAZIONI DEI COMPENSI FISSI

Per i “punti spettacolo” e/o per le “giornate spettacolo” eccedenti il numero previsto dalle fasce tariffarie di cui alla tabella del precedente articolo 3, è applicata la maggiorazione del compenso base commisurata:

- al 40% della misura del compenso base per ogni punto spettacolo in più;
- al 5% della misura del compenso base per ogni giornata di spettacolo in più.

Articolo 5 COMPENSI PER MANIFESTAZIONI NON GRATUITE

Si considerano non gratuite le manifestazioni per le quali l'organizzatore percepisce introiti per l'allestimento dello spettacolo o la partecipazione del pubblico allo stesso.

Costituiscono base di calcolo per l'applicazione delle percentuali di Diritto d'Autore, le seguenti componenti:

- **ammontare derivante dalla vendita dei biglietti;**
- ammontare derivante dalla vendita di abbonamenti ripartiti pro – quota tra le manifestazioni cui si riferiscono;
- **50% del biglietto comprensivo della somministrazione di alimenti o bevande o, in assenza del biglietto, del costo della somministrazione;**
- biglietti o altri titoli che consentono l'ingresso gratuito alla manifestazione. In tal caso la base di calcolo, ai fini del Diritto d'Autore, è quella del biglietto corrispondente alla stessa categoria di posto per il quale viene rilasciato;
- diritti di prevendita dei biglietti d'ingresso, unicamente nel caso in cui tale prevendita venga gestita direttamente dal soggetto organizzatore e costituisca, quindi, una maggiorazione del prezzo del biglietto d'ingresso. Si dovrà, invece, tenere conto degli introiti derivanti dalla prevendita gestita da terzi ove il costo della prevendita superi il 15% del prezzo del biglietto.

In tal caso, l'importo eccedente il 15% sarà assoggettato al Diritto d'Autore:

- **70% della raccolta di oblazioni specifiche per la manifestazione;**

- **50% degli introiti costituiti da erogazioni di enti pubblici a corrispettivo di un rapporto contrattuale (per esempio: sponsorizzazioni a scopo turistico o di prodotti locali);**
- **50% dei proventi derivanti da contributi, sovvenzioni, sponsorizzazioni erogati a qualsiasi titolo da privati;**

“Vedere ulteriore riduzione del 10% all’Art. 8 Riduzioni”

- **35% degli introiti costituiti da contributi e sovvenzioni erogati con carattere di liberalità dallo Stato, da enti pubblici o da enti locali;**

• intero ammontare dei proventi derivanti da diritti di ripresa televisiva e/o radiofonica.

La Pro Loco organizzatrice dovrà esibire la documentazione utile, contabile e/o contrattualistica, per la verifica degli importi dichiarati. Per le erogazioni in beni o servizi si dovrà tenere conto del valore corrispondente del bene o servizio prestato. Il compenso per Diritto d’Autore viene determinato applicando, sulla base del calcolo, la percentuale propria della tipologia di trattenimento con i compensi MINIMI di cui [in questa tabella](#).

Articolo 6 DIFFUSIONE DI ESECUZIONI MUSICALI NELL’AREA DELLA MANIFESTAZIONE

Per la diffusione, nell’area allestita, di esecuzioni musicali attraverso l’uso di altoparlanti collegati ad un impianto centralizzato, è dovuto un compenso forfettario giornaliero, per l’intera durata della manifestazione, pari al 2% del compenso giornaliero fissato per la fascia tariffaria di appartenenza della manifestazione stessa.

Articolo 7 PERMESSO SPETTACOLI E TRATTENIMENTI E PROGRAMMA MUSICALE

Il soggetto responsabile, così come individuato nelle PREMESSE del presente accordo, che intende organizzare la manifestazione, deve preventivamente richiedere all’Ufficio periferico della S.I.A.E., competente per territorio:

- il rilascio del “Permesso spettacoli e trattenimenti”, fornendo tutti i dati e gli elementi di valutazione utili per l’assegnazione della manifestazione alla rispettiva fascia tariffaria e per la conseguente corretta determinazione della misura dei compensi dovuti;
- la fornitura dei “programmi musicali” da consegnare e far compilare a cura del Direttore delle esecuzioni.

Il programma deve essere poi restituito dall’organizzatore all’Ufficio periferico della S.I.A.E., regolarmente ed integralmente compilato, entro il giorno successivo a quello delle esecuzioni.

L’omissione o l’aggiunta di composizioni musicali rispetto al programma effettivamente eseguito comportano il pagamento da parte dell’organizzatore del trattenimento delle penali previste dal Permesso spettacoli e trattenimenti.

Articolo 8 RIDUZIONI

In ragione della collaborazione e delle attività di informazione che in fase di applicazione dell’accordo si renderanno necessarie da parte dell’U.N.P.L.I., sulla misura dei compensi FISSI di cui alla tabella dell’articolo 3 verrà applicata una riduzione del 15%. Di tale percentuale, per sostenere l’attività delle Pro Loco associate, rimarrà a favore dell’U.N.P.L.I. il 5% a titolo di quota (Codice U.N.P.L.I. in fattura = Cod. 3891).

Le Pro Loco associate beneficeranno del rimanente 10%.

Verrà altresì concessa una riduzione del 10% da applicare sulla base di calcolo determinata dal 50% degli introiti costituiti da erogazioni di Enti Pubblici a corrispettivo di un rapporto contrattuale e dal 50% dei proventi derivanti da contributi, sovvenzioni, sponsorizzazioni erogati a qualsiasi titolo da privati (da Gennaio 2002).

Rimangono invariate le percentuali riguardanti le altre componenti la base di calcolo, di cui all’articolo 5 del vigente accordo.

Articolo 9 POLIZZA FIDEIUSSORIA

Il deposito cauzionale dovuto per il regolare pagamento dei Diritti d'Autore potrà essere sostituito da polizza fideiussoria fornita dai Comitati Provinciali o Regionali dell'U.N.P.L.I. con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali di competenza, oppure da una polizza a valenza nazionale fornita dall'U.N.P.L.I. Nazionale.

In data 26 maggio 2005 è stata firmata una “ Convenzione di Garanzia Collettiva “ fra la S.I.A.E. e l'U.N.P.L.I. che elimina il versamento del deposito cauzionale.

Pertanto tutte le Pro Loco associate all'U.N.P.L.I. da tale data verseranno i Diritti d'Autore dovuti a consuntivo, ovvero a manifestazione avvenuta.

Articolo 10 ISCRIZIONE U.N.P.L.I.

Ai fini dell'applicazione delle riduzioni di cui al presente accordo le Pro Loco dovranno presentare tessera di iscrizione all'U.N.P.L.I. valida per l'anno in corso.

Articolo 11 COMITATO PARITETICO

Ogni controversia che dovesse sorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente accordo deve essere sottoposta, prima di qualsiasi altra azione, alle valutazioni ed alle conseguenti determinazioni di un Comitato Paritetico, nominato di comune accordo tra le parti.

Articolo 12 AGGIORNAMENTO DELLA MISURA DEI COMPENSI

La misura dei compensi FISSI e MINIMI di cui agli articoli 3 e 5 del presente accordo è soggetta ad aggiornamenti con cadenza annuale sulla base delle variazioni registrate dall'indice ISTAT “dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” (ex indice del costo della vita), riferite al mese di settembre dell'anno precedente.